

Pubblicato il 08/07/2019

N. 00347/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00006/2018 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Arnaldo Aratari, rappresentato e difeso dall'avvocato Marzia Lombardo, Sabrina Altamura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lecce Nei Marsi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Colasurdo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

Interveniente *ad opponendum*:

Centro Santa Lucia S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Nieddu, Eleuterio Simonelli, Vincenzo Antonucci, Giorgio Fraccastoro, Michele Guzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della delibera di Consiglio Comunale assunta dal Comune di Lecce nei Marsi in data 7 novembre 2017, recante il n. 49 avente ad oggetto "Revoca delle deliberazioni consiliari n. 79 del 22.7.1997 e n. 2 del 27.10.2014";

- della nota prot. n. 5463 assunta dal Comune di Lecce nei Marsi in data 1° dicembre 2017, avente ad oggetto "Centro Medisalus – Violazione del vincolo ventennale ai sensi dell'art. 10 comma 6 Legge 104/92 – Diffida al ripristino di destinazione di uso dell'immobile sito dell'immobile sito in S.P. Magoranese" e di ogni altro atto e provvedimento prodromico, consequenziale e, comunque, connesso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

per l'annullamento,

- della nota prot. n. 3365 del 18.7.2017 assunta dal Comune di Lecce nei Marsi;

- della nota prot. n. 4292 assunta dal Comune di Lecce nei Marsi in data 21 settembre 2017, avente ad oggetto: "Centro Medisalus – Violazione del vincolo ventennale ai sensi dell'art. 10 comma 6 legge 104/92 Comunicazione di Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L.N. 241/1990";

- della delibera di Consiglio Comunale assunta dal Comune di Lecce nei Marsi in data 7 novembre 2017, recante il n. 49 avente ad oggetto "Revoca delle deliberazioni consiliari n. 79 del 22.7.1997 e n. 2 del 27.10.2014";

- della nota prot. n. 5463 assunta dal Comune di Lecce nei Marsi in data 1° dicembre 2017, avente ad oggetto “Centro Medisalus – Violazione del vincolo ventennale ai sensi dell'art. 10 comma 6 Legge 104/92 – Diffida al ripristino di destinazione di uso dell'immobile sito dell'immobile sito in S.P. Magoranese”;

- della nota prot. n. 5465 assunta dal Comune di Lecce nei Marsi in data 1° dicembre 2017, avente ad oggetto “vigilanza sulle autorizzazioni all'esercizio delle prestazioni sanitarie prot. 5133 del 3 novembre 2016 e 4575 del 3 ottobre 2016 del Sindaco di Lecce nei Marsi rilasciate a favore di Medisalus s.r.l. – procedimento per l'accertamento di incongruità o di mancanza di uno o più requisiti minimi autorizzativi (e per la conseguente sospensione e/o revoca) ai sensi dell'art. 5, comma 5 della l.r. 32/2007 – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990” e di ogni altro atto e provvedimento prodromico, consequenziale e, comunque, connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce Nei Marsi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2019 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Con il ricorso in epigrafe il dott. Arnaldo Aratari afferma di essere proprietario di un fabbricato sito in Lecce nei Marsi, all'interno del quale si svolge l'attività sanitaria e socio sanitaria gestita dalla s.r.l. Medisalus (amministrata dal ricorrente, il quale ne detiene la titolarità delle quote) e di aver conferito detto fabbricato alla predetta società in data 28 ottobre 2008 per atto del notaio Ciancarelli rep. 118484 racc. n. 37547.

La s.r.l. Medisalus, che pure ha proposto ricorso iscritto al numero di r.g. 5/2018, è struttura sanitaria privata ma di essere titolare di una specifica posizione concessoria e contrattuale con la Regione Abruzzo e con il Servizio sanitario per l'erogazione, in regime di “accreditamento”, di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge n. 833/78, e di essere, altresì, titolare di autorizzazione all'erogazione di prestazioni di fisioterapia.

Il fabbricato conferito dal Dott. Arnaldo Aratari sorgeva su un'area a destinazione agricola ed il cambio di destinazione d'uso dell'area per la realizzazione della struttura era stato autorizzato ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge n. 104/1992, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 22 luglio 1997 in variante al P.R.G..

Con il ricorso in epigrafe il dott. Aratari chiede l'annullamento:

a) della deliberazione di C.C. del 7 novembre 2017, recante il n. 49, con la quale il Comune di Lecce nei Marsi ha disposto la revoca della deliberazione di C.C. n. 79/1997 (oltre che della delibera di C.C. n. 32/2014) “onde ripristinare ... l'originaria destinazione urbanistica dell'area”. Il provvedimento di revoca si fonda sul mancato rispetto del vincolo di destinazione ventennale ad attività socio riabilitativa, imposto dall'art. 10, comma 6, della legge 104/1992 e dalla delibera di C.C. 79/1997;

b) della nota prot. n. 5463 del 1° dicembre 2017, con la quale il Comune di Lecce nei Marsi ha diffidato la s.r.l. Medisalus “al ripristino della destinazione d'uso agricola dell'immobile sito in Via Magoranese, n. 1” entro il termine di 45 giorni.

Parte ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento sub a), per i seguenti motivi:

I) Violazione a falsa applicazione della Legge n. 104/1992; violazione a falsa applicazione dell'art. 26 della Legge n. 833/1978; violazione a falsa applicazione del D.lgs. n. 502/1992; violazione a falsa applicazione della L.R.A. n. 32/2007; violazione a falsa applicazione della delibera di G.R.A. n. 591/P/2008; errore sui presupposti, errata istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà;

II) Violazione a falsa applicazione della Legge n. 241/1990; errore sui presupposti, errata istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà; violazione del principio di affidamento;

III) violazione a falsa applicazione della Legge n. 104/1992; violazione a falsa applicazione dell'art. 26 della Legge n. 833/1978; violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 502/1992; violazione a falsa applicazione della L.R.A. n. 32/2007; violazione a falsa applicazione della delibera di G.R.A. n. 591/P/2008; errore sui presupposti, errata istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà.

Con riferimento alla nota sub b), deduce:

IV) violazione e falsa applicazione della Legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 380/2001; omessa e/o errata motivazione; errore sui presupposti, errata e/o omessa istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà; illegittimità derivata.

Con ricorso per motivi aggiunti è impugnata la nota 1 dicembre 2017, n. 5465, con la quale il Comune:

- invitava Medisalus ad eliminare entro 45 giorni le difformità in merito alle prescrizioni esistenti per l'allaccio alla pubblica fognatura, invitando al contempo Medisalus s.r.l. a voler eliminare tali irregolarità;

-avviava il procedimento per l'accertamento dell'incongruità e mancanza dei requisiti minimi autorizzativi ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale 32/2007 e per la conseguente sospensione o revoca.

Con i motivi aggiunti, in relazione al provvedimento che accerta la non conformità dell'allaccio alla rete fognaria la ricorrente deduce:

Ia) violazione e falsa applicazione degli articoli 4 e 5 della legge regionale 32/2007; difetto di attribuzione, eccesso di potere, errore nei presupposti, carente o errata istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà;

IIa) violazione degli articoli 4 e 5 della legge regionale 32/2007; violazione del DPR 227/2011, dell'art. 2, lett. c; violazione e falsa applicazione della delibera di GRA 591/P/2008; errore sui presupposti, errata istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà.

In relazione al ripristino dell'originaria destinazione urbanistica, con i motivi aggiunti sono riproposte le medesime censure dedotte con il ricorso introduttivo ed, in particolare:

IIIb) la violazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 32/2007, la violazione della legge 104/1992, la violazione e falsa applicazione del d.lgs 502/1992, la violazione e falsa applicazione della legge regionale 32/2007, la violazione e falsa applicazione della delibera di G.R. 591/P/2008, errore nei presupposti, errata istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà, illegittimità derivata;

IVb) violazione e falsa applicazione della legge 241/1990; errore nei presupposti, errata istruttoria, illogicità manifesta.

Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Lecce nei Marsi, il quale eccepisce:

l'irricevibilità per tardività dell'impugnativa con motivi aggiunti della nota 21 settembre 2017, n. 4292, nonché della nota 18 luglio 2017, n. 3365; l'inammissibilità dei motivi aggiunti, in quanto diretti contro una mera comunicazione di avvio del procedimento. Deduce comunque l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso proposti e chiede pertanto il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.

Con ordinanza 29/2018 il TAR, "considerato che il ripristino della destinazione agricola

dell'immobile determinerebbe la necessità di interrompere le prestazioni di riabilitazione nei confronti di 211 pazienti (tra i quali vi sono disabili gravi) assistiti presso la struttura” e “ravvisati i requisiti della gravità ed irreparabilità del pregiudizio allegato” ha accolto la domanda cautelare.

Con atto d'intervento il Centro Santa Lucia s.r.l. si costituisce in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso, in quanto infondato nel merito.

Alla pubblica udienza del 22 maggio 2019 la causa è stata riservata per la decisione.

## DIRITTO

1.- Oggetto del ricorso principale è il provvedimento n. 49/2017 con il quale il Comune di Lecce nei Marsi accerta che la Medisalus s.r.l. non ha rispettato il vincolo di destinazione ventennale a centro socio riabilitativo e, in attuazione dell'art. 10, comma 6, ultimo periodo della legge 104/1992, dispone la revoca della deliberazione n. 79/1997 e 32/2014 al fine di ripristinare l'originaria destinazione urbanistica dell'area.

Con la deliberazione 22 luglio 1997, n. 79, previo superamento della decisione del [Co.re.co.](#) (Comitato regionale di controllo): approvava il progetto esecutivo in variante richiesto dalla s.r.l. Medisalus per la trasformazione ad uso socioriabilitativo di un fabbricato ad uso agricolo; dava atto che l'approvazione del progetto costituiva variante al PRG.

2.- I motivi proposti con il ricorso introduttivo e diretti a contestare la legittimità del provvedimento di revoca n. 49/1997, in quanto logicamente connessi tra loro, possono essere trattati congiuntamente.

2.1.- Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce che il dott. Arnaldo Aratari con istanza presentata in data 5 gennaio 1996 chiedeva al Comune di Lecce dei Marsi il cambio di destinazione d'uso del fabbricato da agricolo a destinazioni terziarie e sociali per la realizzazione di un centro di fisiochinesiterapia. Se è vero che la deliberazione n. 14 del 1996 con la quale il Comune approvava il progetto era annullata dal Coreco, ritenendo che gli stabilimenti di fisiochinesiterapia non rientrassero nel novero dei centri socioriabilitativi ex legge 104/1992, con successiva deliberazione 22 luglio 1997, n. 79, previa disamina e superamento della decisione espressa dal Coreco, il Comune di Lecce nei Marsi approvava, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge 104/1992, il progetto esecutivo in variante per la realizzazione di un centro di medicina fisica e riabilitativa. Successivamente il Comune in data 4 giugno 2011 rilasciava l'autorizzazione definitiva alla Medisalus s.r.l. per la consentire l'esercizio dell'attività di medicina fisica e riabilitativa nell'immobile in questione, nonché l'attività di riabilitazione ex art. 26 della legge 833/1978, con successivo rinnovo ed integrazione di detta autorizzazione con provvedimenti del 2016. L'ente era quindi consapevole di autorizzare l'insediamento di un'attività di fisioterapia, dunque la condotta del ricorrente era conforme alle autorizzazioni e ai progetti approvati dall'Amministrazione stessa (peraltro sarebbe stato il Comune stesso a rigettare la domanda presentata da Medisalus s.r.l. in variante al P.R.G. al fine di consentire un ampliamento del fabbricato per la realizzazione di un centro per l'Alzheimer).

2.2.- Con il secondo e il terzo motivo la ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento di revoca per non aver indicato quali sono i motivi di pubblico interesse e il mutamento della situazione di fatto che non avrebbe potuto prevedere al momento dell'adozione della delibera n. 79/1997.

L'amministrazione non avrebbe tenuto conto che dalla data di approvazione della variante al PRG (22 luglio 1997) era già trascorso il termine ventennale del vincolo di destinazione richiamato dall'art. 10, comma 6 della legge 104/1992 né avrebbe evidenziato le ragioni di interesse pubblico sottese alla revoca, non avendo tenuto conto che Medisalus s.r.l. con delibera di Giunta regionale n. 189/2005 era stata ammessa ad erogare prestazioni riabilitative a carico del S.S.N., non esistendo nella zona del distretto di appartenenza di Lecce nei Marsi (per una popolazione di circa 33.000 residenti) alcun centro di riabilitazione.

2.3.- Sotto un diverso profilo, con il quarto motivo parte ricorrente deduce che Medisalus s.r.l. dal 1998 esercita nell'immobile attività di medicina fisica e riabilitativa e dal 2004 attività riabilitazione ex art. 26 ovvero attività conformi agli scopi della legge 104/1992 ovvero attività destinate ai disabili gravi e in regime ambulatoriale e domiciliare.

3.- I motivi sono infondati.

Prima di passare ad esaminare i motivi di ricorso appare opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento.

L'art. 10, comma 6, della legge 104/1992 prevede che:

-<<L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore>>.

L'art. 10, comma 6, ult. cpv chiarisce poi che: <<il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area>>.

L'art.10, comma 6 cit. in ragione dei compiti di programmazione delle rete dei servizi sociali che il Comune è deputato a garantire prevede una variante automatica al piano regolatore generale per quei progetti che sono destinati alla realizzazione di centri socio riabilitativi destinati esclusivamente:

- a “comunità alloggio”;
- “a persone con handicap in situazione di gravità” (art. 10 cit., comma 1 e 3).

Dette strutture, alla luce di quanto previsto dall'art. 8 della legge 104/1992 contribuiscono alla realizzazione dell'inserimento e dell'integrazione sociale della persona handicappata:

-al fine di assicurarle, qualora fosse temporaneamente priva di una idonea sistemazione, un ambiente di vita adeguato;

- al fine di renderle possibile, qualora abbia assolto l'obbligo scolastico, una vita di relazione.

Orbene, si tratta di strutture destinate a garantire servizi sociali, per la cui definizione appare utile richiamare l'art. 128, comma 2, del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 come “tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”.

Le prestazioni di natura sanitaria, nella quale rientrano quelle di medicina fisica e riabilitativa e di riabilitazione sono pertanto espressamente escluse dal legislatore dal novero dei servizi sociali.

Le strutture residenziali e semiresidenziali deputate all'esercizio dei servizi sociali sono state disciplinate dal regolamento approvato con DM 21 maggio 2001, n. 308, attuativo della legge 328/2000, recante norme quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Ai fini della distinzione tra strutture che erogano prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e strutture che erogano prestazioni sociali a rilevanza sanitaria giova richiamare il DPCM 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), che considera:

-“prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad

adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale”. Dette prestazioni, sono di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali;

- “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria” tutte le “attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso:

- a) gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
- b) gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
- c) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
- d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
- e) gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- f) ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente>>.

Dall'enucleato quadro normativo emerge che le prestazioni sociali sono distinte dalle prestazioni sanitarie, ancorché le prime possano avere una rilevanza sanitaria.

Orbene, nella specie, non risulta comprovato che parte ricorrente abbia svolto, richiesto e ottenuto autorizzazione all'esercizio delle prestazioni sociali come sopra descritte. Anzi, risulta pacifico che ha esercitato attività di medicina fisica e riabilitativa, affiancata dal 2005 dall'attività di riabilitazione ex art. 26 della legge 833/1978, tutte attività che concernono l'erogazione di prestazioni di carattere sanitario in regime ambulatoriale.

Ne deriva, anche alla luce dell'interpretazione dei servizi sociali fornita dalla normativa sopravvenuta sopra illustrata, che la Medisalut, non avendo mai svolto attività di carattere prevalentemente sociale attraverso “comunità alloggio” e non avendo mai erogato servizi in regime residenziale “a persone con handicap in situazione di gravità” (art. 10 cit., comma 1 e 3 della legge 104/1992) doveva considerarsi decaduta dall'autorizzazione al cambio di destinazione d'uso del terreno, che era stato consentito, in via eccezionale e derogatoria dall'art. 10, comma 6 della legge 104/1992, al solo fine di agevolare l'esercizio di prestazioni sociali attraverso la creazione di una comunità alloggio o di una struttura deputata a prestazioni in favore di soggetti in situazioni di handicap grave.

3.1.- Tanto premesso, non ha alcuna rilevanza che l'ente locale fosse consapevole del fatto che nella struttura in questione era esercitata attività di medicina fisica e riabilitazione e (poi anche) di riabilitazione ex art. 26 della legge 833/1978 e che tale comportamento, unitamente alle autorizzazioni sanitarie rilasciate, abbia potuto ingenerare in capo alla odierna ricorrente il legittimo affidamento sulla legittimità dell'attività esercitata. Ciò in quanto ai sensi dell'art.10, comma 6, ult. cpv., la constatazione del fatto della mancata ed effettiva utilizzazione della struttura per le attività sociali previste dalla legge vincola il Comune, senza che residui alcun margine di apprezzamento discrezionale, al ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area e quindi all'automatica

decadenza della variante al PRG con conseguente obbligo- derivante direttamente dalla legge- dell'ente locale, di ripristinare l'originaria destinazione urbanistica dell'area.

3.2.- E' pertanto inconferente il richiamo ai principi dell'autotutela amministrativa (mancata valutazione dell'interesse pubblico, comparazione del primo con l'interesse del privato sacrificato, valutazione del tempo trascorso) e, in particolare della revoca (art. 21 quinquies della legge 241 del 1990). Il provvedimento gravato, infatti, non è qualificabile come provvedimento di secondo grado adottato in autotutela, ma come provvedimento decadenziale- sanzionatorio ricollegato al verificarsi di un fatto previsto dalla legge.

3.3.- E' peraltro infondata la censura con la quale parte ricorrente afferma che il vincolo di destinazione ventennale dell'immobile ad attività sociali era già scaduto in data 22 luglio 2017 ovvero in data anteriore all'avvio del procedimento di revoca.

L'art. 10, comma 6, della legge 104/1992 condiziona il cambio di destinazione d'uso (con conseguente variante al PRG) solo per la realizzazione di strutture destinate agli scopi sociali sopra descritti e sancisce il vincolo all'esercizio di siffatta attività per almeno venti anni, pena il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.

Nel caso in esame, la ricorrente non risulta aver mai esercitato, neanche per un giorno, le attività sociali come sopra descritte, per cui il Comune in corretta e doverosa applicazione della legge, dopo aver accertato la violazione dell'art. 10, comma 6, della legge 104/1992, ha disposto il ripristino dell'originaria destinazione d'uso.

Alla luce di tutte le considerazioni svolte il ricorso è infondato e deve essere respinto.

4.- I motivi aggiunti ove ripropongono le medesime censure dedotte con il ricorso introduttivo sono parimenti infondati e devono essere respinti.

I motivi aggiunti, invece, laddove diretti a contestare il provvedimento 1 dicembre 2017, n. 5465, con il quale era contestata al ricorrente l'inosservanza delle prescrizioni relative all'allaccio alla rete fognaria, sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, così come dichiarato da parte ricorrente nella memoria ex art. 73 c.p.a.

5.- Le spese di lite, alla luce di una valutazione complessiva dei fatti di causa, sono integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

-respinge il ricorso introduttivo;

-in parte respinge ed in parte dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti;

-compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore

Maria Colagrande, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Paola Anna Gemma Di Cesare

Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO